

OGGETTO: Certificazione dell'Organo di Revisione sulla costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022

Verbale n. 14 /2022

Il sottoscritto Dott. Daniele Bertoncetto, Revisore dei conti del Comune di Alonte, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2021,

Vista la determinazione n. 133 del 11.10.2022 di costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2022 e di verifica che il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022, nella somma delle sue macro-componenti (personale dipendente, posizioni organizzative e segretario comunale), rientri nel corrispondente importo dell'anno 2016 e, pertanto, non sia necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;

Premesso che:

- l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto a loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;
- l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";
- l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";
- il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto che

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di

- cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
 - l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
 - il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 20225 è determinato come da determinazione n. 133 della Responsabile dell'area amministrativa finanziaria;

Considerato che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle normative del patto di stabilità dell'Ente e delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa fornito dalla responsabile dell'area amministrativa finanziaria

Responsabile del settore Amministrazione e organizzazione del personale.

Esprime parere favorevole

sulla determinazione n. 133 avente ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022

Alonte, 14/10/2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Daniele Bertoncetto